



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 03/10/2017

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 23/05/2016, il ricorrente ha esposto:

di aver stipulato il 20/12/2002 con l'intermediario resistente un finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento dell'ammontare lordo di € 26.400,00 da restituire in 120 rate mensili da € 220,00;

che detto finanziamento era stato anticipatamente estinto nel mese di maggio 2009;

di aver stipulato il 24/05/2002 un secondo contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio dell'ammontare lordo di € 21.600,00 da restituire in 120 rate mensili da € 180,00 e pure estinto anticipatamente nel maggio 2009;

che, in sede di estinzione anticipata di entrambi i predetti finanziamenti, non aveva ottenuto la restituzione della quota non maturata delle commissioni e degli oneri *recurring* dal medesimo ricorrente anticipatamente corrisposti per ciascuno di essi;

di aver presentato reclamo all'intermediario chiedendo la restituzione a titolo di commissioni ed oneri pagati anticipatamente e non goduti della somma complessiva di € 2.163,00 con riferimento al finanziamento con delegazione di pagamento e di € 1.774,76 con riferimento al finanziamento contro cessione del quinto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente si è quindi rivolto all'ABF formulando le seguenti domande:

Tutto ciò premesso, riteniamo legittimo richiedere : 1) il rimborso degli oneri non goduti come sopra quantificati, 2) le penali estintive (154,32€=90,94+63,38) non dovute perchè gli importi a debito inferiori al limite di 10.000€ previsto dall'art.125 sexies TUB comma 3; 3) l'onorario dello scrivente Studio per l'assistenza tecnica fornita al cliente; 4) gli interessi di mora addebitati nei conteggi estintivi (111,06€=61,04+50,02) non dovuti perchè dei pagamenti delle quote, trattandosi di cessioni del quinto dello stipendio, se ne occupava il datore di lavoro e i ritardi nei pagamenti delle stesse non sono quindi imputabili al cliente (che si vedeva sottratte le rate dal cedolino sempre il solito giorno del mese, senza alcun ritardo); 5) il risarcimento del danno subito dal cliente per il dispendio di tempo ed energie dedicato a questo contenzioso e per la mancata disponibilità del denaro dalla data di estinzione, danno da calcolarsi in via equitativa; 6) gli interessi legali dalla data di estinzione alla data di rimborso.
Il pagamento del dovuto dovrà avvenire mediante assegno intestato al cliente da spedire presso il nostro Studio, ove ha eletto all'uopo domicilio.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni ed ha allegato, tra l'altro:

che i contratti di cui al ricorso contenevano una chiara descrizione delle voci di costo, distinguendo tra quelli aventi natura *upfront* e quelli *recurring*;

che in particolare la natura *upfront* era da riconoscersi alle commissioni bancarie, peraltro percepite direttamente dalla banca finanziatrice, ed alle commissioni di intermediazione;

di aver offerto al ricorrente, in sede di risposta al reclamo, il rimborso di € 1.460,00 in relazione al finanziamento con delegazione di pagamento e € 2.808,00 in relazione al finanziamento contro cessione del quinto, ma che tale offerta era stata rifiutata.

L'intermediario ha, infine, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo e l'incompetenza per materia dell'ABF in merito al vaglio di legittimità dei criteri utilizzati dalla compagnia per il calcolo dei rimborsi dovuti.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto richiamare il costante orientamento dell'ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione, (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione tra oneri e costi *upfront* (cioè, relativi alla fase precedente o contestuale alla conclusione del contratto) e *recurring* (cioè, relativi alla fase di ammortamento del finanziamento), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della quota da rimborsare; (c) quest'ultima è determinata secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, il quale richiede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci venga suddiviso per il numero complessivo delle rate del finanziamento e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v., tra le molte, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).

Ciò premesso e passando ad esaminare il merito del ricorso, con specifico riferimento alle "commissioni finanziarie" e "commissioni accessorie" previste dal contratto con delegazione di pagamento *inter partes*, nonché con riferimento alle "commissione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

bancaria” e alle “*commissioni*” previste dal contratto relativo al finanziamento contro cessione del quinto, deve questo Collegio osservare che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l’integrale natura *upfront*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore previste dalla normativa e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell’art. 1370 c.c.

Conseguentemente, tutte le predette commissioni, in relazione ad entrambe le tipologie di contratti di finanziamento, devono essere rimborsate dall’intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Per quanto concerne la domanda di rimborso della quota del premio assicurativo, occorre in via preliminare pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario.

Questa eccezione non può essere accolta.

Come evidenziato in numerose decisioni dell’ABF, anche del Collegio di coordinamento, infatti, “*obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l’intermediario mutuante il quale pertanto non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per il tramite dello stesso intermediario mutuante)*” (così si esprime, tra le altre, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016).

Passando all’esame del merito della domanda di restituzione del premio non goduto, osserva questo Collegio che non risultano versate in atti le condizioni generali di assicurazione. Pertanto, in assenza di documentazione atta a provare l’avvenuto rimborso da parte della compagnia assicuratrice della quota non goduta dei premi versati, calcolata sulla base di un criterio determinato *ex ante* dalle parti, questo Collegio deve applicare anche in questo caso il citato criterio *pro rata temporis*.

In considerazione di quanto precede, si deve concludere che le richieste della ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue.

1) Con riferimento al contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento:

rate pagate	75	rate residue	45	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				1.133,14	424,93		424,93
<i>Commissioni accessorie</i>				3.259,56	1.222,34		1.222,34
<i>Oneri Assicurativi netto delle imposte</i>				1.141,79	428,17	0,00	428,17
Totale							2.075,43

2) Con riferimento al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto:

rate pagate	82	rate residue	38	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				911,61	288,68		288,68
<i>Commissioni accessorie</i>				3.778,10	1.196,40		1.196,40
<i>Oneri Assicurativi netto delle imposte</i>				716,46	226,88	0,00	226,88
Totale							1.711,95



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Venendo, infine, ad esaminare le ulteriori domande proposte dal ricorrente, osserva il Collegio quest'ultimo ha chiesto la condanna dell'intermediario al rimborso della penale di estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti, a suo dire applicata in contrasto con l'art. 125-sexies, comma 3, TUB, nonché al risarcimento dei danni conseguiti al mancato rispetto della disciplina in esame e, infine, alla ripetizione degli interessi di mora addebitati in relazione ad entrambi i finanziamenti.

Questo Collegio deve altresì rilevare che tutte le predette domande non trovano corrispondenza in alcuno dei reclami presentati dal ricorrente steso e sono pertanto inammissibili.

I Collegi dell'ABF hanno infatti costantemente dichiarato l'inammissibilità delle domande basate su elementi di fatto e di diritto non anticipati in un reclamo, come previsto dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia (*"Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. [...] Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo"*; cfr., tra le molte, le decisioni del Collegio di Roma, n. 9514/2016 e del Collegio di Milano, n. 6748/2014 e n. 1412/2014).

Tutto ciò premesso e

ritenuto che, alla stregua dei criteri sopra enunciati, la somma complessivamente da rimborsare al ricorrente, comprensiva della quota parte del premio assicurativo è pari ad € 3.787,38;

considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di coordinamento n. 5304/2013);

considerato che non sussistono i presupposti individuati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.787,38, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA